

OGGETTO: Pratica num. 2/AX/2018. Interpello per l'applicazione extradistrettuale di un magistrato al Tribunale di Brescia - settore immigrazione.
(delibera 12 dicembre 2018)

Il Consiglio

- letto il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017, ed in particolare l'art. 11 (*Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione*), nella parte in cui prevede che “*In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispose un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione*”;
- letta la Circolare in materia di supplenze, assegnazioni ed applicazioni, approvata con delibera plenaria del 20 giugno 2018;
- letta la nota n. 5263 del 15 ottobre 2018 con la quale il Presidente della Corte di appello di Brescia ha richiesto l'applicazione extradistrettuale di un magistrato da destinarsi al Tribunale di Brescia – sezione protezione internazionale;
- ritenuto pertanto necessario disporre un interpello;
- considerato in proposito opportuno chiarire che, così come disposto dalla disciplina primaria in esame, “*in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi viene fissato in diciotto mesi il termine di durata della applicazione*”;
- considerata la straordinaria situazione determinatasi in alcuni uffici giudiziari a seguito dell'incremento dei procedimenti comunque connessi con il fenomeno dell'immigrazione;
- considerata altresì la deroga rispetto alla disciplina di cui all'art. 110 e seg. O.G. (cfr. art. 11 del decreto legge n. 13/2017);
- ritenuto opportuno prevedere con il presente bando la deroga non soltanto rispetto a quanto statuito dal paragrafo 121, lettera b), della suddetta Circolare (nella parte in cui stabilisce che “*i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata; i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita*”) ma la deroga anche a quanto stabiliscono le lettere f) e g) del medesimo paragrafo 121, nella parte in cui non consentono l'applicazione di magistrati distrettuali o titolari di incarichi semidirettivi nonché agli artt. 168, 169 e 170, nella parte in cui non consentono (o consentono solo in via eccezionale) l'applicazione, rispettivamente, dei magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza, minorili e del lavoro;

- considerato che, in ogni caso, sarà necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;
- considerato che, quanto alle applicazioni al settore civile, i magistrati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio;
- che, all'esito dell'applicazione, dovrà essere poi redatta una relazione da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario sull'attività svolta, in modo da consentire al Csm di verificare l'efficacia dello strumento dell'applicazione in ordine ai procedimenti sopra indicati;
- rilevato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 11 del decreto legge sopra citato:

delibera

- di invitare i magistrati interessati (i quali dovranno contestualmente informare il dirigente dell'Ufficio) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il **9 gennaio 2019**, direttamente a questo Consiglio ed al seguente indirizzo mail: settima@cosmag.it. Il dirigente dell'ufficio, stanti le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il **18 gennaio 2019**, il proprio parere, in modo da consentire al Consiglio Superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.

I dirigenti degli uffici giudiziari cui saranno destinati magistrati in applicazione all'esito della presente procedura avranno cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta dal magistrato.”